Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 8 febbraio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poiché senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1982

1983

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero del tesoro

Ministero delle finanze

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1982, n. **1073.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 48, relativo ai corsi di laurea della facoltà di lettere e filosofia, è aggiunta la seguente nuova frase: «... e la laurea in storia».

Gli articoli 52, 53, 54 e 55 sono soppressi e, con il conseguente spostamento degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Art. 52. — La durata del corso degli studi per la laurea in storia è di quattro anni.

Il corso degli studi si distingue in sei indirizzi: *A*) Antico, *B*) Medioevale, *C*) Moderno, *D*) Contemporaneo, *E*) Orientale, *F*) Storico-religioso.

Sono titoli di ammissione: *a*) il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale; *b*) il diploma rilasciato al termine dell'anno integrativo frequentato dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore di durata quadriennale.

A) INDIRIZZO ANTICO

Sono insegnamenti fondamentali:

* storia romana;
* storia greca;
storia orientale antica;
* storia medioevale;
archeologia e storia dell'arte greca e romana;
storia del Mediterraneo antico orientale;
* papirologia;
geografia storica del mondo antico;
epigrafia e antichità greche;
epigrafia e antichità romane;
* letteratura italiana.

Sono insegnamenti complementari:

antichità greche e romane;
* archeologia cristiana;
archeologia fenicio-punica;
archeologia greca e romana;
archeologia orientale;
archeologia delle province romane;
assiriologia;
* ebraico e lingue semitiche comparate;
egittologia;
epigrafia greca;
epigrafia latina;
epigrafia semitica;
esegesi delle fonti della storia greca e romana;
* etnologia;
etruscologia e archeologia italica;
filologia semitica;
filologia greca e latina;
ittitologia;
* letteratura cristiana antica;
* letteratura greca;
* letteratura latina;
numismatica antica;
paleografia greca;
paleografia latina;
paletnologia;
storia del cristianesimo antico;
storia del diritto greco;
* storia del diritto romano;
storia economica del mondo antico;
storia della filosofia antica;
storia delle religioni del mondo classico;
storia della Toscana antica;
storia sociale del mondo antico;
topografia dell'Italia antica;
storia delle origini cristiane.

B) INDIRIZZO MEDIOEVALE

Sono insegnamenti fondamentali:

* storia medioevale;
* storia romana;
* storia moderna;
storia dell'arte medioevale;
* letteratura italiana;
* paleografia e diplomatica;
lingua e letteratura latina medioevale;
storia economica medioevale;
* geografia storica dell'Europa;
storia della filosofia medioevale;
istituzioni medioevali.

Sono insegnamenti complementari:

* archivistica;
storia bizantina;
filologia romanza;
storia medioevale dell'Oriente europeo;
storia dei Paesi islamici;
archeologia medioevale;
bibliografia e biblioteconomia;
cronologia e cronografia;
numismatica, sfragistica e araldica;
epigrafia medioevale;
storia del diritto italiano;
museologia;
didattica della storia;
* antropologia culturale;
teoria e storia della storiografia;
storia del commercio e della navigazione;
codicologia;
storia delle esplorazioni geografiche;
storia e civiltà precolombiane dell'America;
storia dell'Europa medioevale;
* politica economica europea;
paleografia bizantina;
esegesi delle fonti della storia medioevale;
letteratura umanistica;
storia agraria medioevale;
storia della Toscana medioevale;
storia del Cristianesimo medioevale;
pubblicistica e cronachistica medioevale;
storia degli insediamenti tardo-antichi e medioevali;
linguistica, onomastica e toponomastica medioevale;
storia della Chiesa medioevale e dei movimenti ereticali.

C) Indirizzo moderno

Sono insegnamenti fondamentali:

* storia moderna;
storia dell'arte moderna;
* storia delle istituzioni e delle dottrine politiche;
teoria e storia della storiografia nell'età moderna;
* letteratura italiana;
storia economica dell'età moderna;
* geografia storica dell'Europa;
* storia della filosofia moderna e contemporanea;
metodi quantitativi applicati alla storia;
storia della scienza e della tecnica nell'età moderna;
storia degli antichi stati italiani.

Sono insegnamenti complementari:

storia dell'Africa;
storia dell'Asia;
storia dell'America latina;
storia dell'Europa orientale;
storia del Rinascimento;
storia dell'America settentrionale;
letteratura italiana moderna;
storia dell'età della Riforma e Controriforma;
storia dell'età dell'Illuminismo;
* storia del Risorgimento;
* storia e tecnica militare;
storia della Toscana nell'età moderna;
storia della sanità;
storia della chimica;
storia urbana;
storia delle tecnologie;
storia agraria moderna;
storia delle esplorazioni e scoperte geografiche;
storia del commercio e dell'industria;
storia della moneta e della borsa;
* politica economica europea;
etnologia storica;
cronologia e tecniche della misura del tempo;
* istituzioni di educazione civica;
storia della fisica;
storia delle matematiche;
storia della navigazione;
storia dell'Europa occidentale nell'età moderna.

D) Indirizzo contemporaneo

Sono insegnamenti fondamentali:

* storia contemporanea;
* storia del Risorgimento;
* storia delle istituzioni e delle dottrine politiche;
storia dell'arte contemporanea;
* letteratura italiana;
storia economica dell'età industriale;
* geografia storica dell'Europa;
* storia della filosofia moderna e contemporanea;
metodologie sociologiche;
storia della scienza e della tecnica nell'età contemporanea;
teoria e storia della storiografia nell'età contemporanea.

Sono insegnamenti complementari:

* geografia politica ed economica;
metodi quantitativi applicati alle scienze storiche e tecniche delle previsioni;
letteratura italiana contemporanea;
storia della colonizzazione e della decolonizzazione;
storia dei Paesi africani nell'età contemporanea;
storia dei Paesi del vicino e del medio Oriente nella età contemporanea;
storia degli Stati Uniti d'America;
* storia della Cina contemporanea;
* storia del Giappone contemporaneo;
storia dell'America latina contemporanea;
storia dell'Europa contemporanea;
* storia della Russia e dell'Unione Sovietica;
storia della Gran Bretagna e del Commonwealth;
storia della Francia contemporanea;
storia della Spagna contemporanea;
storia della Germania contemporanea;
storia contemporanea dei Paesi scandinavi;
storia del giornalismo;
demografia storica;
storia della moneta e della banca;
storia della Toscana nell'età contemporanea;
* storia e tecnica militare;
storia dell'aviazione;
storia dei trasporti;
storia degli sports;
* politica economica europea;
* storia delle tecnologie;
* istituzioni di educazione civica;
storia delle dottrine economiche;
storia delle tradizioni popolari;
storia dell'industria;
storia agraria contemporanea.

E) INDIRIZZO ORIENTALE

Sono insegnamenti fondamentali:

* storia contemporanea;
* storia moderna;
storia economica;
* politica economica europea;
* geografia politica ed economica;
* letteratura italiana;
* antropologia culturale;
storia dell'Europa orientale;
storia e istituzioni dei Paesi islamici;
storia e istituzioni dell'Africa sub-sahariana;
storia del sub-continente indiano e dell'Asia orientale.

Sono insegnamenti complementari:

storia dell'Islamismo;
istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale;
lingua bulgara;
lingua ceca;
lingua greca moderna;
lingua polacca;
lingua romena;
lingua russa;
lingua serbocroata;
lingua svedese;
lingua tedesca;
lingua turca;
lingua ungherese;
storia della storiografia russa e sovietica;
storia economica dell'Europa orientale;
storia della Polonia;
* storia della Russia e dell'Unione Sovietica;
diritto mussulmano;
dialettologia araba;
lingua araba;
lingua cinese;
lingua giapponese;
lingua hindi;
lingua indonesiana;
lingua persiana;
* storia del Giappone contemporaneo;
* storia della Cina contemporanea;
storia dell'India contemporanea;
storia e civiltà del vicino e medio Oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna;
lingua amarica;
lingua berbera;
lingua hausa;
lingua somala;
lingua swahili;
storia dell'Africa e dell'Asia mediterranee;
religioni e istituzioni dei popoli dell'Africa.

F) INDIRIZZO STORICO-RELIGIOSO

Sono insegnamenti fondamentali:

* storia greca;
* storia romana;
* storia medioevale;
* storia moderna;
* storia contemporanea;
storia della Chiesa;
storia del Cristianesimo;
storia delle religioni;
* letteratura italiana;
* letteratura cristiana antica;
* archeologia cristiana.

Sono insegnamenti complementari:

filologia veterotestamentaria;
filologia neotestamentaria;
* ebraico e lingue semitiche comparate;
storia della letteratura latina medioevale;
* letteratura latina;
* paleografia e diplomatica;
* archivistica;
* papirologia;
storia della teologia;
* letteratura greca;
filologia bizantina;
filologia medioevale e umanistica;
storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna;
filosofia della storia;
filosofia della religione;
filosofia morale;
storia della filosofia;
filosofia teoretica;
sanscrito;
* etnologia;
sociologia;
storia religiosa dell'Oriente cristiano;
agiografia;
storia dell'arte medioevale e moderna;
* storia del diritto romano;
storia della pedagogia;
storia dell'espansione coloniale e della decolonizzazione;
metodologia didattica della storia;
islamistica;
religioni dell'India e dell'estremo Oriente;
storia della liturgia;
ideologie sociali cristiane;
storia delle Chiese e dei movimenti religiosi cristiani;
storia religiosa dell'Europa.

Le materie fondamentali e complementari segnate con asterisco sono comuni ai diversi indirizzi del corso di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno otto insegnamenti complementari di cui sei dell'indirizzo prescelto.

Lo studente dovrà, inoltre, aver superato gli esami in due insegnamenti di lingua straniera da mutuarsi presso la stessa o altra facoltà della medesima Università: una delle due lingue dovrà essere scelta fra quelle del gruppo anglosassone ed una fra quelle del gruppo neolatino.

L'esame di laurea in storia consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in uno degli insegnamenti relativi al corso di laurea ed in rapporto al carattere della laurea stessa e dell'indirizzo prescelto.

Art. 53. — Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie e per i corsi biennali gli esami vengono sostenuti alla fine di ciascun anno o alla fine del biennio.

Quelli delle materie pluriennali, per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere moderne, sono sostenuti alla fine di ciascun anno.

Art. 54. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Il tema della dissertazione deve essere stabilito d'accordo con l'insegnante di una delle materie della facoltà comprese nell'ordine di studi scelto dallo studente, e deve essere fissato e registrato in segreteria almeno sei mesi prima della discussione. Lo studente può cambiare tema sempre d'accordo con l'insegnante della materia, purché intercorrano sei mesi dalla discussione. L'insegnante della materia deve indirizzare lo studente durante la preparazione della dissertazione e lo studente ha l'obbligo di comunicare all'insegnante che glieli richieda, i risultati del suo studio.

La dissertazione per la laurea in lingue e letterature straniere moderne dovrà avere come oggetto un tema riferentesi alla lingua e letteratura straniera prescelta oppure, col consenso del titolare di questa, alla filologia relativa.

Art. 55. — I laureati in lettere che aspirano alla laurea in filosofia o in storia sono di regola iscritti al terzo anno di filosofia o di storia; i laureati in filosofia che aspirano alla laurea in lettere o in storia sono di regola iscritti al terzo anno di lettere o di storia; i laureati in storia che aspirano alla laurea in lettere o in filosofia sono di regola iscritti al terzo anno di lettere o di filosofia.

E' in potere della facoltà di consentire ai laureati di cui è parola nel comma precedente, l'iscrizione al quarto anno, anziché al terzo, quando il *curriculum* di studi seguito dallo studente per il conseguimento della prima laurea, contenga a suo giudizio un numero sufficiente di materie utili per il conseguimento della nuova laurea.

I laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze naturali, fisiche e matematiche, in medicina e chirurgia, che aspirino alla laurea in lettere o in filosofia o in storia, potranno essere iscritti ad un anno di corso superiore al primo se e nella misura in cui gli studi fatti per il conseguimento della prima laurea presentino affinità con quelli necessari per il conseguimento della nuova laurea.

Per gli studenti di cui è parola nei precedenti commi, la facoltà determina il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia il piano di studi.

Per gli studenti stranieri che intendono iscriversi alla facoltà per conseguire la laurea in lettere o in filosofia, o in storia, la facoltà stabilisce a quale anno di studio debbono essere iscritti e quali insegnamenti debbono seguire e consiglia il piano di studi. La facoltà giudica dell'equipollenza o meno dei titoli di studio conseguiti all'estero richiesti normalmente per l'ammissione alla facoltà.

Per i laureati, per gli studenti provenienti da altra facoltà e per gli stranieri che aspirino alla laurea in lingue e letterature straniere moderne, la facoltà si riserva di determinare caso per caso l'anno al quale saranno ammessi e gli esami che dovranno sostenere.

Art. 56. — Le esercitazioni linguistiche svolte dai lettori sotto la direzione del titolare della cattedra, hanno carattere propedeutico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1983
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 388

LEGGE 7 febbraio 1983, n. **24.**

Proroga del termine indicato nell'ultimo comma dello articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1982, indicato nell'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è prorogato al 30 giugno 1983.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta *Ufficiale* della leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1983

PERTINI

FANFANI — DARIDA —
ROGNONI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 29 gennaio 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1981 contenente norme di applicazione al regolamento (CEE) numero 1725/79 relativo alla concessione di aiuti al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per animali.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1981, modificato dal decreto ministeriale 4 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 18 mag-

gio 1981 e dal decreto ministeriale 9 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1982, contenente norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1725/79, relativo alla concessione di aiuti al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per animali;

Visto il regolamento (CEE) n. 3387/82 della commissione del 16 dicembre 1982 che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79;

Considerata la necessità di dover modificare l'allegato 11 del succitato decreto in relazione all'intervenuta normativa comunitaria;

Decreta:

Articolo unico

Il testo dell'allegato 11 del decreto ministeriale 13 gennaio 1981 è così modificato:

ALLEGATO 11

Nome dell'organismo incaricato del controllo:

Indicazioni che consentono la identificazione della impresa interessata:

Data del controllo:

BOLLETTINO DI ANALISI

Latte scremato in polvere ai sensi del regolamento (CEE) n. 1725/79 della commissione, del 26 luglio 1979, art. 1, par. 2, 3 e 4 e art. 10 (1).

Latte scremato in polvere come tale (art. 1, par. 2 e 4).

1. Dosaggio:

a) del tenore d'acqua (2) . . 0,0%

b) di altri componenti, se le autorità nazionali richiedono il dosaggio . . 0,0% oppure 00,0%

2. Individuazione di prodotti estranei, secondo le modalità definite dalle autorità nazionali:

	assenza	presenza (3)
a) amido		
b) cereali triturati		
c) farina di erba o di erba medica		
d) olio di pesce non deodorato (4)		
e) farina di pesce		
f) pannelli triturati e/o farina di semi essiccati e sgrassati di colza e/o di ravizzone		
g) pannelli triturati diversi da quelli indicati al punto *f)*		
h) farina di fieno e/o di paglia .		
i) prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione degli animali, diversi da quelli indicati ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *g)* e *h)* .		

3. Altri, in particolare siero di latte, se la ricerca di questo è richiesta dalle autorità nazionali.

Latte scremato in polvere incorporato in una miscela (articolo 1, par. 3).

Esami supplementari a quelli di cui alla lettera *A*.

1. Dosaggio:

a) tenore di latte scremato in polvere (per differenza e per dosaggio di almeno un componente (5) 00,0% (6)

b) tenore di grassi, compreso gli agenti tecnologici liposolubili (5) 00,0%

2. Altri esami, se richiesti dalle autorità nazionali.

Latte scremato in polvere denaturato (art. 3, par. 1).

Esami supplementari a quelli di cui alla lettera *A*.

Controllo della denaturazione mediante farina di erba o di erba medica:

1) percentuale (7) 0,0%

2) granulometria (controllata prima dell'incorporazione) . . . . 00% di particelle che non superano 300 micron

Luogo e data: . . . .

Firma del responsabile

. . . .

(1) Per il prelievo di campioni si applicano le disposizioni adottate conformemente alla direttiva 70/373/C.E.E. del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa alla introduzione di modi prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (« Gazzetta Ufficiale » n. L 170 del 3 agosto 1970, pag. 2).

(2) Il metodo di analisi di riferimento a quello che figura nella norma internazionale FIL 26: 1964.

(3) Contrassegnare con una crocetta la casella che interessa.

(4) Il riferimento all'olio di pesce non deodorato di cui alla lettera *d)* è soppresso dal 16 aprile 1983.

(5) Tale percentuale può essere determinata mediante l'analisi di laboratorio oppure controllo in loco durante la fabbricazione della miscela.

(6) Scarto massimo tra due prove 0,8% in valore assoluto.

(7) Tale percentuale può essere determinata mediante l'analisi di laboratorio oppure controllo in loco di cui all'art. 3, par. 2 del presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1983

Il Ministro: MANNINO

(801)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 gennaio 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 giugno 1971, relativo alle modalità d'impiego del « Fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e ripartizione degli utili spettanti allo Stato per l'anno 1980 per la sua partecipazione al fondo di dotazione della predetta sezione speciale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1980, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto, in particolare, l'art. 39, terzo comma, del suddetto provvedimento come risulta sostituito dall'articolo unico della legge 24 maggio 1976, n. 350, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, riguardante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971) modificato, per ultimo, con il decreto ministeriale n. 509723/40 in data 2 gennaio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12

del 14 gennaio 1981), con il quale, in applicazione del citato art. 39, sono state approvate le modalità di impiego del « Fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, tra cui l'utilizzo delle disponibilità dello stesso « Fondo speciale » in parte al « Fondo speciale contro contributi finanziamenti a tasso ordinario », in parte al « Fondo speciale conto finanziamenti » e, in parte, nel limite fino al 10 per cento, al « Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo »;

Vista la proposta di ripartizione dell'utile spettante per l'anno 1980 al Tesoro dello Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, pari a L. 3.020.645.833 deliberata dal comitato esecutivo della sezione medesima in data 15 ottobre 1981;

Considerato che, a seguito della decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 26 agosto 1981 che ha annullato il decreto 6 ottobre 1980, con il quale il Ministero del lavoro aveva annullato il precedente decreto 18 luglio 1975 di riconoscimento dell'Unione nazionale cooperative italiane - U.N.C.I., ed in attesa di una definitiva sistemazione della questione, occorra soprassedere per il momento alla ripartizione tra le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo delle somme assegnate al « Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo »;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971, modificato, per ultimo, con l'art. 1 del decreto ministeriale 2 gennaio 1981, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Le disponibilità esistenti sul « Fondo speciale contro contributi », nel più breve termine dal loro afflusso, sono utilizzate dalla sezione per la corresponsione di un contributo sugli interessi pagati durante l'anno precedente da cooperative e consorzi, relativamente alle operazioni di qualsiasi natura e durata effettuate dalla Sezione a tassi non agevolati ovvero riferentesi a programmi di spesa che non abbiano fruito di alcuna contribuzione o agevolazione finanziaria di qualsiasi specie.

Tale circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione dell'organismo interessato ».

L'art. 3 è modificato come appresso:

« La misura del contributo sugli interessi è determinata come segue:

a) il 68 % della somma disponibile sul « Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario » viene ripartito tra tutte le operazioni ammissibili, in misura direttamente proporzionale agli interessi corrisposti;

b) il rimanente 32 % va ad integrare la ripartizione che precede, limitatamente alle operazioni poste in essere nei confronti di cooperative e consorzi aventi sede legale nelle regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna ed anche nei confronti di cooperative e consorzi aventi sede legale altrove, purché sia dimostrabile la destinazione delle operazioni e lavori, opere e programmi in genere realizzati e da realizzare in dette regioni ».

Art. 2.

L'importo degli utili di L. 3.020.645.833, spettanti per l'esercizio 1980 alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, versato al fondo speciale costituito presso la sezione medesima, viene ripartito:

a) in ragione di L. 302.064.583, pari al 10 % del suddetto utile netto, al « Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo », da tenere accantonato in attesa della determinazione delle associazioni di categoria beneficiarie e con temporanea sospensione, quindi, dell'applicazione dell'art. 8 bis del decreto ministeriale di cui al precedente art. 1;

b) in ragione di L. 2.518.581.250 al « Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario », da utilizzarsi unitamente all'attuale residuo di lire 375.481.502 ivi esistente;

c) in ragione di L. 200.000.000 al « Fondo speciale conto finanziamenti ».

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale n. 135159/40 del 19 giugno 1971, ma non in contrasto con quanto stabilito nei precedenti articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1983

Il Ministro: GORIA

(862)

DECRETO 4 febbraio 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1983 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1983;

Decreta:

Per il giorno 16 febbraio 1983 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,75 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto

stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei medesimi verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 febbraio 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 5 gennaio 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1983
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 341

(892)

DECRETO 4 febbraio 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1983 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1983;

Decreta:

Per il giorno 16 febbraio 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'articolo 14 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 febbraio 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1983
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 342

(893)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 ottobre 1982.

Variazione alla denominazione dell'ufficio del registro abbonamenti radio di Torino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la tabella per la circoscrizione degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 26 luglio 1937, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1953, registro n. 31 Finanze, foglio n. 259, in virtù del quale, tra l'altro, all'ufficio del registro abbonamenti radio di Torino è stata attribuita l'amministrazione degli abbonamenti alla radio diffusione televisiva per tutto il territorio nazionale;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla variazione della denominazione del predetto ufficio del registro abbonamenti radio di Torino;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio del registro abbonamenti radio (U.R.A.R.) di Torino assume la denominazione di « ufficio del registro abbonamenti radio e televisione » (U.R.A.R. - T.V.) di Torino.

Art. 2.

La variazione stabilita con il presente decreto avrà effetto dal 1° marzo 1983.

Roma, addì 25 ottobre 1982

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1982
Registro n. 63 Finanze, foglio n. 393

(891)

DECRETO 29 novembre 1982.

Riunificazione degli uffici del registro « atti privati » e « affitti e radio » di Genova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « atti privati » e « affitti e radio » di Genova;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel regolamento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « atti privati » e « affitti e radio » di Genova sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro « atti privati e radio ».

Art. 2.

L'ufficio del registro « atti privati e radio » di Genova e classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° marzo 1983.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1982

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1982
Registro n. 64 Finanze, foglio n. 10

(890)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 dicembre 1982.

Attribuzione alla regione Emilia-Romagna della somma di L. 2.194.240.076, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale per il triennio 1981-83;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale per il triennio 1982-84;

Visto l'art. 48 della legge n. 164/81 — che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83 — il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 372, con il quale, fra l'altro, è stata assegnata alla regione Emilia-Romagna la somma di L. 682.237.250, quale anticipo del 5% 1981, secondo programma triennale;

Vista la dichiarazione n. 14167 del 18 novembre 1982, resa dall'assessore competente della regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 164/81, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di lire 2.194.240.076, relativamente al 1981, secondo programma triennale;

Considerato che il predetto importo trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi al 1981, secondo programma triennale;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Emilia-Romagna è assegnata la somma di L. 2.194.240.076, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui di stanziamento 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1982
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 246

(323)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3587/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 3588/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime applicabile alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.

Pubblicati nel n. L 374 *del* 31 *dicembre* 1982

(348/C)

Regolamento (CEE) n. 3590/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 3591/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 978/82 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe d'albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 3592/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di talune fibre tessili, della voce 56.04 della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1983).

Regolamento (CEE) n. 3593/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di indumenti esterni per uomo e per ragazzo, della voce 61.01 della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1983).

Regolamento (CEE) n. 3594/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime applicabile all'importazione di vini originari dell'Algeria.

Regolamento (CEE) n. 3595/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria (1983).

Regolamento (CEE) n. 3596/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di preparazioni e conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie del Marocco (1983).

Regolamento (CEE) n. 3597/82 del Consiglio del 21 dicembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia (1983).

Regolamento (CEE) n. 3598/82 del Consiglio del 30 dicembre 1982, che dispone talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna, per il periodo dal 1° al 31 gennaio 1983.

Pubblicati nel n. L 375 *del* 31 *dicembre* 1982

(349/C)

Regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea.

Regolamento (CEE) n. 3600/82 del Consiglio, del 30 dicembre 1982, relativo ad un'azione limitata nel settore delle infrastrutture di trasporto.

Regolamento (CEE) n. 3601/82 della commissione, del 21 dicembre 1982, concernente la comunicazione alla commissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi all'importazione e all'esportazione di determinati prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 3602/82 della commissione, del 21 dicembre 1982, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine diversi dai suini macellati, che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio relativo alla tariffa doganale comune e che abroga il regolamento (CEE) n. 747/79.

Regolamento (CEE) n. 3603/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3316/82 che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione dei vini a decorrere dal 16 dicembre 1982.

Regolamento (CEE) n. 3604/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, sull'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi di specializzazione.

Regolamento (CEE) n. 3605/82 della commissione, del 30 dicembre 1982, che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dell'Argentina.

Pubblicati nel n. L 376 *del* 31 *dicembre* 1982

(350/C)

Regolamento (CEE) n. 3606/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3607/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che deroga, a favore dell'Associazione delle nazioni dell'Asia del Sud-Est, agli articoli 1, 6 e 12 del regolamento (CEE) n. 3606/82 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3608/82 della commissione, del 23 dicembre 1982, che deroga, a favore dei paesi del mercato comune dell'America centrale, agli articoli 1, 6 e 12 del regolamento (CEE) n. 3606/82 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3609/82 della commissione, del 23 dicembre 1982 che deroga, a favore dei paesi firmatari dell'accordo di Cartagena (gruppo andino), agli articoli 1, 6 e 12 del regolamento (CEE) n. 3606/82 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo.

Pubblicati nel n. L 377 *del* 31 *dicembre* 1982

(351/C)

Regolamento (CEE) n. 3610/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca (1983).

Regolamento (CEE) n. 3611/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1983).

Regolamento (CEE) n. 3612/82 del Consiglio, del 30 dicembre 1982, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari dell'Austria (1983).

Regolamento (CEE) n. 3613/82 del Consiglio, del 30 dicembre 1982, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Finlandia (1983).

Regolamento (CEE) n. 3614/82 del Consiglio, del 30 dicembre 1982, che stabilisce una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Norvegia (1983).

Regolamento (CEE) n. 3615/82 del Consiglio, del 30 dicembre 1982, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Svezia (1983).

Pubblicati nel n. L 380 *del* 31 *dicembre* 1982

(352/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo fra l'Italia e l'Algeria per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato ad Algeri il 24 febbraio 1977.

Il giorno 23 dicembre 1982 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo fra l'Italia e l'Algeria per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato ad Algeri il 24 febbraio 1977, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 573 del 26 luglio 1978, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 27 settembre 1978.

In conformità dell'art. 3 l'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 1982.

(764)

Entrata in vigore dell'accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939, in materia di assistenza amministrativa, doppia cittadinanza e leva militare, con scambio di lettere tra l'Italia e San Marino, firmato a San Marino il 28 ottobre 1980.

Il giorno 5 gennaio 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939, in materia di assistenza amministrativa, doppia cittadinanza e leva militare, con scambio di lettere tra l'Italia e San Marino, firmato a San Marino il 28 ottobre 1980, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 10 luglio 1982, n. 488, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1982.

In conformità dell'art. 3 l'accordo entra in vigore il 5 febbraio 1983.

(864)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente e ai vice-presidenti dell'Istituto nazionale di fisica nucleare di Frascati.

Con decreto interministeriale 30 novembre 1982, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978 n. 14 l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare di Frascati (Roma) a decorrere dal 1° gennaio 1980 è stata determinata come segue:

compenso annuo lordo pari al trattamento economico iniziale del dirigente generale livello *C* delle amministrazioni statali, maggiorato del 20 %;

importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, L. 30.000.

Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza per una medesima giornata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 l'indennità di carica spettante ai vice-presidenti dell'Istituto nazionale di fisica nucleare è determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1980, come segue:

compenso annuo lordo per l'attività svolta, pari al 40 % del compenso annuo lordo fissato per il presidente;

importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, L. 30.000.

Non è consentito il cumulo di più gettoni per la medesima giornata.

(778)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Lucca

Con decreto ministeriale 18 novembre 1983, n. 44112/C, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di un tratto di alveo abbandonato della canaletta «Le Viette» in comune di Lucca, segnato nel catasto del predetto comune di Lucca al foglio 113, mappale 704, per una superficie complessiva di mq 450, tratteggiata in rosso nella planimetria rilasciata il 9 luglio 1982 in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Lucca; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1983, n. 44199/C, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di un tratto di alveo abbandonato della canaletta «Paladini» in comune di Lucca, segnata nel catasto del predetto comune di Lucca al foglio 166, mappale 1510, per una superficie complessiva di mq 80 tratteggiata in rosso nella planimetria rilasciata il 9 luglio 1982 in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Lucca; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(784)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.T.A.P. - Industria Manifattura Tessile A. Paoletti con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) e filiali in varie regioni d'Italia è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 gennaio 1982 all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa-Romeo Veicoli commerciali e lavorazioni meccaniche con sede in Napoli e stabilimento in Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Robassomero con sede in Milano e stabilimento in Robassomero (Torino), è prolungata al 24 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Robassomero con sede in Milano e stabilimento in Robassomero (Torino), è prolungata al 30 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.I.F. Prodotti Medicinali s.r.l. di Roma, è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Meridionale con sede in Tito (Potenza), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eurosol di Nettuno (Roma), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piemonte meccanica con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piemonte Meccanica con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tonino Crisci s.r.l. di Casteggio (Pavia), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elder di Tortona (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1982 al 2 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Centralvalli, società cooperativa a r.l., con sede in Potenza è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società confezioni Bosatelli di Eredi Bosatelli con sede e stabilimento in Bonate Sotto (Bergamo), è prolungata al 13 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Borletti con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Sedriano, Corbetta, S. Giorgio su Legnano e Canegrate, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie f.lli Perano con sede e stabilimento in Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 maggio 1982 al 13 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni del Cesano s.r.l. con sede e stabilimento sul Cesano - Mondavio (Pesaro), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi & Ghisolfi Sud con sede in Milano e stabilimento in Anzio (Roma), è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sampas con sede e stabilimento in Fizzonasco-Pieve Emanuele (Milano), è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sampas con sede e stabilimento in Fizzonasco-Pieve Emanuele (Milano), è prolungata al 21 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vecris s.r.l. di San Giovanni Valdarno (Arezzo), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vecris s.r.l. di San Giovanni Valdarno (Arezzo), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirma - Lavorazione Litografia Latta e Affini con sede in Parma ora S.p.a. Tubettificio Ligure con sede in Abbadia Lariana (Como) - stabilimento di Parma, è prolungata al 1° ottobre 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirma - Lavorazione Litografia Latta e Affini con sede in Parma ora S.p.a. Tubettificio Ligure con sede in Abbadia Lariana (Como) - stabilimento di Parma è prolungata al 31 dicembre 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirma - Lavorazione Litografia Latta e Affini con sede in Parma ora S.p.a. Tubettificio Ligure con sede in Abbadia Lariana (Como) - stabilimento di Parma, è prolungata al 2 aprile 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirma - Lavorazione Litografia Latta e Affini con sede in Parma ora S.p.a. Tubettificio Ligure con sede in Abbadia Lariana (Como) - stabilimento di Parma, è prolungata al 1° luglio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.r.l. Styl 2000 con sede in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 novembre 1981 all'8 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.r.l. Styl 2000 con sede in Roma, è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.L. Industria Battitura Laniera con sede in Torino e stabilimento in Venaria e Leinì, è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.L. Industria Battitura Laniera con sede in Torino e stabilimento in Venaria e Leinì, è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.L. Industria Battitura Laniera con sede in Torino e stabilimento in Venaria e Leinì, è prolungata al 20 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carello Industriale di Torino, è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.r.l. Suono gruppo editoriale Roma, è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(781)

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali produttrici di prodotti farmaceutici da banco operanti in provincia di Catania.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali produttrici di prodotti farmaceutici da banco, operanti in provincia di Catania, è prolungata per un trimestre.

(781-bis)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Provvedimenti concernenti il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952

Con deliberazione adottata nella seduta del 14 gennaio 1983, il CIPE ha così ripartito, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 952/82, l'importo di lire 3.200 miliardi:

Regioni	Coefficiente di ripartizione	Importo assegnato (in milioni)
—	—	—
Piemonte	6,45%	206.457
Valle d'Aosta	0,24%	7.700
Lombardia	12,11%	387.653
Provincia autonoma di Trento	0,75%	23.965
Provincia autonoma di Bolzano	0,77%	24.597
Veneto	6,07%	194.167
Friuli-Venezia Giulia	1,81%	57.871
Liguria	2,47%	78.933
Emilia-Romagna	5,7%	182.525
Toscana (Centro nord)	5,21%	166.746
Umbria	1,28%	40.969
Marche (Centro nord)	1,91%	61.146
Lazio (Centro nord)	5,23%	167.271
Totale centro nord	50,00%	1.600.000
Toscana (Mezzogiorno)	0,07%	2.348
Marche (Mezzogiorno)	0,29%	9.372
Lazio (Mezzogiorno)	2,66%	85.199
Abruzzo	3,00%	95.844
Molise	0,86%	27.501
Campania	12,02%	384.717
Puglia	8,93%	285.592
Basilicata	1,67%	53.261
Calabria	4,89%	156.564
Sicilia	11,32%	362.354
Sardegna	4,29%	137.248
Totale Mezzogiorno	50,00%	1.600.000
Totale generale	100,00%	3.200.000

(783)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di pneumologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di pneumologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, numero 148;

Vista la domanda del dott. Vasaturo Gennaro nato a Napoli il 15 aprile 1929, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di pneumologia, idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vasaturo Gennaro, nato a Napoli il 15 aprile 1929, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pneumologia presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti, per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 23 ottobre 1982 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(527)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 70, IN ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale civile

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Alessandria.

(74/S)

OSPEDALE « BARONE LOMBARDO E MARIA SS. DEL MONTE » DI CANICATTÌ

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico;

un posto di assistente pediatra;

un posto di assistente anestesista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Canicattì (Agrigento).

(76/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 35 del 5 febbraio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 33: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di fisioterapista, un posto di logoterapista, un posto di infermiere professionale, un posto di tecnico unità di base.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

Azienda municipalizzata elettricità, trasporti di Trani: Concorso pubblico, per una borsa di studio, ai fini dell'ammissione ad un corso tecnico-pratico presso l'Azienda municipalizzata trasporti al cui esito sarà subordinata l'eventuale successiva assunzione.

ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Diario delle prove scritte per i concorsi a quattordici posti di collaboratori tecnico-professionali, laurea in ingegneria meccanica; nucleare; elettronica; chimica; chimica industriale; a sette posti di collaboratori tecnico-professionali, laurea in scienze biologiche; a venti posti di assistenti tecnico-professionali, periti in informatica; a nove posti di collaboratori tecnico-professionali, laurea in fisica; a sette posti di assistenti tecnico-professionali, periti in energia nucleare; a ventitue posti di collaboratori tecnico-professionali, lauree in ingegneria meccanica e nucleare.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830370)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.